



COMUNE DI ANGIARI

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 82003290234 – P.IVA 01275970232

Tel. 0442 97007 Fax 0442 98210

PIAZZA MUNICIPIO, 441 37050 ANGIARI

REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI

PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'Art. 141 bis del R.D. n. 635/40, come introdotto dal D.P.R. n. 311/2001.-

ART. 2

COMPETENZE

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui agli articoli 140 e 141bis del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – R.D. n. 635/1940 e successive modificazioni ed integrazioni – provvede, in applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., al controllo sui locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, come previsto dall'art. 142 del Regolamento stesso, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Restano esclusi dalla competenza della Commissione Comunale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 311/01, i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 (duecento) persone.

In particolare la Commissione Comunale provvede, nei limiti delle proprie competenze, a:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (parere di fattibilità);
- b) Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni (verifica dell'agibilità);
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

ART. 3

ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono realizzati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

In caso di palchi per manifestazioni ricorrenti è fatto obbligo di acquisire la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture.

ART. 4

LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI OD INFERIORE ALLE 200 PERSONE

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, dei geometri, degli architetti e periti industriali, con la quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.

ART. 5

LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza, bensì della Commissione Provinciale, le verifiche dei seguenti locali e strutture:

- locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali od impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

ART. 6

COMPOSIZIONE, DURATA E SPESE DI FUNZIONAMENTO

La Commissione è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per 3 (tre) anni e, ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'Art. 3 del D.L. n. 293/94, convertito con modificazioni nella Legge n. 444/94, la Commissione è prorogata per non più di giorni 45 (quarantacinque) dal giorno di scadenza del termine stesso.- Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.-

La Commissione è composta:

- dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- dal Dirigente Medico dell'Azienda AUSL n. 21 di Legnago o da un medico dallo stesso delegato;
- dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- da un esperto in elettronica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

I compensi spettanti ai componenti della Commissione per la partecipazione alle relative sedute e le spese di sopralluogo sono a totale carico di chi ne richiede l'intervento e la relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo.

Il compenso spettante ai componenti esterni sarà corrisposto nella misura e con le modalità richieste dai componenti stessi.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione dipendenti del Comune di Angiari, se non il compenso per le ore di lavoro straordinario eventualmente prestate.

ART. 7 CONVOCAZIONE

La commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario, a tutti i componenti, con indicato: il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'argomento da trattare, e il locale/impianto da verificare.

L'avviso deve essere spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione.

In caso di urgenza l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono o altra forma ritenuta idonea.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al suo supplente diretto.-

La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 8 FORMULAZIONE DEL PARERE

Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti ed, inoltre, deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990.

Il parere è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.

Il segretario della Commissione oltre a redigere i verbali, ha l'incarico di custodirne gli originali.

Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Il Segretario dalla Commissione deve inviare copia del verbale all'ufficio di polizia amministrativa ed agli uffici che saranno di volta in volta indicati dalla commissione.

ART. 9 ASSENZA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE - DECADENZA DALL'INCARICO

I componenti, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti.

ART. 10 RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, da presentarsi al Comune

- a) almeno 10 (dieci) giorni prima della data per la quale viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione).
- b) almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre

Per le attrazioni dello spettacolo viaggiante l'istanza può essere presentata da un esercente l'attività il quale chiede l'intervento della Commissione a nome di tutti gli operatori presenti nel luna park; l'istanza può essere presentata il lunedì antecedente l'inizio della manifestazione.

Ad ogni richiesta di intervento deve essere allegata la documentazione stabilita dall'Amministrazione Comunale sentita la Commissione.

Per la stessa tipologia di manifestazioni, locali o strutture la Commissione potrà individuare un elenco standard dei documenti tecnici da presentare.

Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da verificare, la Commissione può richiedere ai fini istruttori ulteriore documentazione integrativa di quanto stabilito dall'amministrazione comunale, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, ai fini di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'approvazione dell'atto deliberativo dell'Organo competente.

Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei Regolamenti Comunali e degli atti eventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.-